



PARCO REGIONALE DELLA VALLE DEL LAMBRO

20844 Triuggio (MB) - Via Vittorio Veneto, 19 - Tel. 0362.970.961-997.137 – Fax 0362.997.045
E -mail: info@parcovallelambro.it - Posta elettronica certificata: parcovallelambro@legalmail.it
L.R. 16-9-83 N. 82

FAQ

Affinamento depurativo a valle del depuratore in Comune di Merone (CO)

CUP: B13E12000050001

CIG: 6315085CFD

A.1

In riferimento alla presente gara d'appalto si chiede se l'importo dei lavori posto a base di gara da sottoporre a ribasso sia pari a € 1.480.324,35, come indicato nel Bando di gara al punto II.2.1), oppure se da questo si debba sottrarre l'importo della manodopera quantificato in € 294.429,10, con una risultanza di lavori a base di gara pari a € 1.185.895,25.

L'importo a base di gara è quello indicato nel Bando di gara al punto II.2.1) di seguito riportato:

II.2.1) Quantitativo o entità totale (in euro, IVA esclusa)				
1)	1.480.324,35	Lavori, soggetti a ribasso		
2)	32.606,77	Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso		
Categoria prevalente:	Acquedotti, gasdotti, oleodotti, opere di irrigazione e di evacuazione.	OG6	classifica:	IV

E' da ritenersi una semplice stima quella quantificata in € 294.429,10 nell'elaborato di progetto "E3 03.4 - Incidenza della manodopera" e riportata nel Quadro Economico (elaborato di progetto E3 03.5).

Si richiama a tal proposito ***l'Atto di segnalazione n. 2 del 19 marzo 2014 dell'A.V.C.P.*** (ora ANAC) ***Disposizioni in materia di costo del lavoro negli appalti pubblici di cui all'art. 82, comma 3-bis del d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163. Segnalazione ai sensi dell'art. 6, comma 7, lettera f), del d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163,*** che, nelle Conclusioni, riporta ***"l'Autorità ritiene che la disposizione in parola non possa trovare applicazione senza incorrere nelle criticità prospettate nonché senza ingenerare gli effetti distorsivi del mercato sopra rappresentati; a ciò si aggiunga, inoltre, la necessità di salvaguardare anche il principio dell'autonomia imprenditoriale, in perfetta coerenza con il diritto comunitario, di cui tiene conto lo stesso articolo 55 della direttiva 2004/18 (recepito negli artt. 87 e 88 del Codice), laddove, sostanzialmente, ammette giustificazioni in relazione ad elementi che influenzano il costo "complessivo" del personale e tutela il solo costo "unitario". Ferma restando, pertanto, la tutela da assicurare al rispetto di quest'ultimo, il costo complessivo del personale, per ciascun concorrente, è da ritenere che si determini in base alla reale capacità organizzativa d'impresa che è funzione della libera iniziativa economica ed imprenditoriale (art. 41 Cost.) e come tale non può essere in alcun modo compressa mediante predeterminazioni operate ex ante."***

Farà fede, pertanto, rispetto all'incidenza del costo del personale, la dichiarazione che ciascun concorrente dovrà sottoscrivere (Allegato F alla documentazione di gara: ***"Dichiarazione dell'incidenza dei costi aziendali della sicurezza e dell'incidenza del costo complessivo del personale"***) nella quale ciascun operatore economico dovrà quantificare percentualmente l'incidenza del costo complessivo del personale proprio dell'impresa, compreso nell'importo dei lavori, al netto del ribasso offerto.